

## **RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

All'Assemblea dei Soci della

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST - soc. consortile a r.l., di seguito anche semplicemente "SRR ATO 4 AG Est" o "SRR" o "società".

### **Premessa**

Il Revisore unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall'art. 2409 - bis, c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

### **A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

#### **Relazione sul bilancio d'esercizio**

Il Revisore ha svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della SRR ATO 4 AG Est, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.


#### **Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### **Responsabilità del Revisore**

È responsabilità del Revisore esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del



controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

#### *Giudizio*

A giudizio del sottoscritto Revisore, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della SRR ATO 4 AG Est al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, avendo nella nota integrativa gli amministratori fornito ogni notizia utile, anche non risultante dallo stato patrimoniale ed anche verificatasi dopo la chiusura dell'esercizio.

#### **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

##### *Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio*

Trattandosi di bilancio abbreviato, sussistendo le condizioni di legge, non è stata redatta la relazione sulla gestione. Pertanto non trovano applicazione concreta le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della SRR ATO 4 AG Est. con il bilancio d'esercizio della SRR ATO 4 AG Est. al 31 dicembre 2017.

#### **B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.**

##### **B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.**

##### *Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati*

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il Revisore unico dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:

- la tipologia dell'attività svolta;
- la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È, quindi, possibile confermare che:

- L'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale, fatte salve le deroghe introdotte dalle varie Ordinanze de Presidente della Regione Siciliana



ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , che hanno previsto ed introdotto la figura (per vero atipica) del Commissario straordinario con funzioni varie, pur in presenza del legittimo Organo di Amministrazione e non sussistendo, nella società, alcuna carenza, né di ordine sostanziale né di ordine temporale in merito agli adempimenti di competenza (Piano d'ambito, dotazione organica, bilancio) che avrebbero potuto determinare la possibilità di intervento sostitutivo e commissariamento.

- L'assetto organizzativo ha subito una radicale modificazione nell'esercizio testé trascorso. L'assetto organizzativo deve comunque ancora assestarsi, superata la fase di start-up con non poche difficoltà, ed è stato di recente predisposto per il CdA il regolamento per gli Uffici ed i servizi. Il sottoscritto Revisore ha, in corso di esercizio, evidenziato le carenze dell'assetto organizzativo ed amministrativo, comunque comprensibili in fase di start-up di una struttura alquanto complessa quale è la SRR.
- La dotazione delle strutture informatiche è stata adeguata alle esigenze, e dovrà essere implementata per assicurare le norme di sicurezza in materia di trattamento dati personali e privacy.
- Le risorse umane costituenti la "*forza lavoro*" sono radicalmente mutate quali-quantitativamente rispetto al pregresso, laddove la società ricorreva all'avvalimento presso gli ATO in liquidazione. La società con decorrenza 01/0472017 - come si evince da quanto riportato dagli amministratori in NI - assunto alle proprie dipendenze oltre 300 lavoratori, già dipendenti dei disciolti ATO in liquidazione GESA ATO AG2 spa e Dedalo ambiente ATO AG3 spa. L'assunzione è avvenuta con soluzione di continuità in applicazione di quanto previsto dalle vigenti norme regionali e comunque a seguito di specifica Ordinanza presidenziale. L'Organo di Amministrazione ha - al riguardo - assunto apposita deliberazione specificando espressamente i termini e le modalità di accordo che è stato sottoscritto con i singoli lavoratori. Di ciò è stata data in precedenza apposita informativa all'Assemblea dei soci e in Nota integrativa, alla voce "accordi non risultanti nello stato patrimoniale" l'Amministrazione riporta puntualmente quanto operato nel 2017.

Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2017) e quello precedente (2016). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2017 in termini praticamente non confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale non confrontabilità

dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente, con un volume d'affari irrisorio rispetto a quello attuale.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
  - sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
  - sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;
  - sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.
- Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal revisore hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.

#### *Attività svolta*

Durante le verifiche periodiche, il Revisore ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi - come anche quelli derivanti da perdite su crediti - monitorati con periodicità costante.

Si sono anche avuti confronti con i professionisti che assistono la società in tema di consulenza e assistenza contabile, fiscale e del lavoro, su temi di natura tecnica e specifica.

Il Revisore ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Revisore unico.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica è adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali per la pregressa professionalità ed esperienza acquisita, ma deve essere ulteriormente formato per ciò

che attiene le problematiche anticorruzione, trasparenza, privacy e responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche.

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica sono stati incaricati nel 2017 e nel 2018, e pertanto non hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la complessità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall'Organo di Amministrazione e dal Direttore generale con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del Revisore unico presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione. Da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma, pur nello stato emergenziale in cui si è operato. Laddove siano state riscontrate anomalie e/o deviazioni da quanto previsto dall'ordinamento, il Revisore ha operato puntuali osservazioni/rilievi, sia in sede di riunioni dell'Organo di Amministrazione, sia con propri atti che sono stati ritualmente recapitati all'Organo di Amministrazione, il quale peraltro ha avuto ed ha libero accesso al libro verbali dell'Organo di controllo.

Per ciò che concerne l'assetto organizzativo, la società, anche se dopo la chiusura dell'esercizio, si è formalmente adeguata agli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché in materia di privacy. Il Revisore non è - allo stato - nelle condizioni di esprimersi circa l'adeguatezza delle misure adottate, la loro efficacia ed effettività.

La società deve peraltro ancora adeguarsi:

- alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 circa l'ufficio di controllo interno sul rischio di crisi aziendale;
- a quanto previsto dall'ANAC in materia di responsabilità amministrativa degli Enti e delle persone giuridiche.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Revisore unico può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state sostanzialmente conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse sostanzialmente conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state poste dal Revisore specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società ed all'adeguatezza del sistema amministrativo, che sono in corso di risoluzione regolamentare per ciò che attiene l'organizzazione interna, e contrattuale/convenzionale per ciò che attiene l'utilizzazione del personale operativo presso i gestori del servizio, mentre per ciò che concerne l'assetto contabile, si ritiene di poter fornire assicurazione sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell'esercizio il Revisore non ha rilasciato pareri previsti dalla legge;
- la società ha regolarizzato sotto il profilo contabile i rapporti con i Comuni ed i soggetti gestori del servizio nel 2017, conformemente a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'atto di interpello formulato dalla società medesima, ma deve ancora regolarizzare gli stessi sotto il profilo fiscale e amministrativo.

## **B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

Il Revisore unico ha preso atto che l'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il Revisore unico ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.

Il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta "abbreviata", ed è stato verificato che l'organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa, preso atto dell'obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall'organo di amministrazione in data 22 agosto 2018. Al riguardo il Revisore ha a suo tempo sollecitato il rispetto della tempistica prevista dallo Statuto e dal Codice civile, prendendo comunque atto delle difficoltà determinate dalla complessità della fase di start up.

Il bilancio risulta quindi costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione non ha predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. in quanto non obbligatoria per legge;
- tali documenti sono stati consegnati al Revisore unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Revisore unico e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

- ai sensi dell'art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione;
- ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il Revisore unico ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro *fair value*;
- la società non ha ancora costituito l'organismo di vigilanza,
- in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il Revisore non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

#### *Risultato dell'esercizio sociale*

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere pari a zero, essendo la società in totale controllo pubblico e - non espletando attività commerciale ma di mera regolamentazione - non ha scopo di lucro.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

#### **B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell'attività svolta il Revisore propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori, raccomandando di provvedere al più presto all'integrazione dell'Organo di controllo che si presenta odiernamente onerato di un compito assai più gravoso rispetto a quello originariamente esistente, e che in forma collegiale sarà certamente in grado di assolvere meglio ai suoi doveri di controllo.

Agrigento, 31 agosto 2018

Il Revisore unico

*Prof. Dott. Giuseppe Castellana*

*Revisore legale*

